

Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2**Istituzione dei tributi propri della Regione. (1) (2)**

(Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30.12.1971)

INDICE

Titolo 1 - IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

Art. 1 - Imposta regionale sulle concessioni statali

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Titolo 2 - TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Titolo 3 - TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Titolo 4 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Titolo 1**IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE****Art. 1*****Imposta regionale sulle concessioni statali (10)***

1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
 - a) abrogata; (17)
 - b) abrogata; (15)
 - c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

d) relativamente alle concessioni per l'occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione. (11)

3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate (12) dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l'istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12) dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12) dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.

6. Abrogato. (14)

Art. 2

(6)

1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'articolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla l. 494/1993. (13)

2. Abrogato. (14)

Art. 3

(7)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali secondo i termini e le modalità stabiliti con atto del dirigente regionale competente in materia di tributi.

Art. 4

(1.) I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

Art. 5

Abrogato. (8)

Art. 6

Abrogato. (8)

Art. 7

Abrogato. (8)

Art. 8

Abrogato. (8)

Art. 9

Abrogato. (8)

Titolo 2

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 10

(1.) Dalla data di entrata in vigore delle leggi che disciplinano il passaggio alla Regione delle funzioni concernenti le materie indicate nell' art. 117 della Costituzione, è istituita la tassa sulle concessioni regionali prevista dagli articoli 1, 3 e 14 terzo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(2.) Sono soggetti alla predetta tassa gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli ora sottoposti alla tassa di concessione governativa in base al Testo Unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

(3.) L'ammontare della tassa sulle concessioni regionali è pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

(4.) Gli atti amministrativi di altre Regioni, per i quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non sono soggetti alla tassa di cui al presente articolo anche se gli atti stessi dispieghino i loro effetti nel territorio della Regione Toscana.

Art. 11

Abrogato. (8)

Art. 12

Abrogato. (8)

Art. 13

Abrogato. (8)

Art. 14

Abrogato. (8)

Art. 15

Abrogato. (8)

Titolo 3

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Art. 16

Abrogato. (16)

Art. 17

Abrogato. (8)

Art. 18

Abrogato. (8)

Art. 19

Abrogato. (8)

Art. 20

Abrogato. (8)

Art. 21

Abrogato. (8)

Art. 22

Abrogato. (8)

Art. 23

Abrogato. (8)

Art. 24

Abrogato. (8)

Art. 25

Abrogato. (8)

Titolo 4

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPARTENENTI ALLA REGIONE

Art. 26

Abrogato. (16)

Art. 27

Abrogato. (8)

Art. 28

Abrogato. (8)

Art. 29

Abrogato. (8)

Art. 30

Abrogato. (16)

Art. 31

- (1.) La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
- (2.) La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Note

1. Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1971, n. 28.
2. Con l'emanazione delle ll.rr. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel B.U. 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel B.U. 23 maggio 1980, n. 29, parte prima) sono state abrogate le disposizioni della presente legge non compatibili con le norme delle leggi suddette.
- 3-5. Note soppresse.
6. Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71, art. 7.
7. Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71, art. 8.
8. Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31, art. 28.
9. Nota soppressa.
10. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 1.
11. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.
12. Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.
13. Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2.
14. Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 4.
15. Lettera soppressa con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 1.
16. Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 14.
17. Lettera abrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 15 luglio 2026, n. 12, a seguito della approvazione della delibera di Giunta regionale 10 agosto 2026, n. 1025, attuativa del medesimo.